

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Art. 1 – L'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, così come modificato all'art. 2, legge 24 febbraio 2005 n° 25, condizionato alla sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni al momento della domanda:

- a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo fra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
- b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- c) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno due anni.

Art. 2 – Ai fini della valutazione del requisito delle attitudini ed esperienza professionale specifica, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà documentare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, di avere effettuato un congruo numero di difese e/o assistenze nelle specifiche materie per le quali chiede di essere inserito nell'elenco. A tal fine dovrà indicare un numero di procedimenti pari almeno a dieci nelle materie di civile – penale – amministrativo – contabile – tributario e, pari almeno a cinque, per gli affari di volontaria giurisdizione. In alternativa alla presentazione di detta autocertificazione, il richiedente potrà dimostrare di essere in possesso del requisito in parola, documentando di aver conseguito nei due anni precedenti il deposito dell'istanza nelle specifiche materie per le quali chiede di essere inserito nell'elenco, un numero di crediti formativi superiore alla metà della somma complessiva dei crediti formativi conseguiti in detto biennio.

Art. 3 – In ogni caso costituisce condizione necessaria per ottenere l'iscrizione nell'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato ex art. 81 D.p.r. 115/2002, nonché per il mantenimento della medesima, l'aver assolto all'obbligo formativo così come previsto dell'art. 11 legge 247/2012 e dell'art. 25 comma Regolamento C.N.F. per la formazione continua n. 6/2014 (in tal senso si veda da ultimo parere CNF n. 12 del 20.1.2016).

Art. 4 – I requisiti di cui agli artt. 1, lettere b) e c), e 3 del presente regolamento saranno verificati d'ufficio dal Consiglio.

Art. 5 – E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento nonché l'avvocato che non abbia assolto l'obbligo formativo nel periodo di valutazione triennale nel rispetto del Regolamento C.N.F. per la formazione continua n. 6/2014.

Art. 6 – L'elenco sarà aggiornato al 31 gennaio e al 31 luglio di ogni anno. In ogni caso il Consiglio, a prescindere dai termini semestrali di aggiornamento dell'elenco, procederà a deliberare in ordine alle domande di inserimento degli avvocati in detto elenco, nonché alla cancellazione degli avvocati già iscritti, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.

Art. 7 – Il presente regolamento sostituisce quello precedentemente approvato ed entra in vigore alla data odierna.